



CISL SCUOLA PISTOIA

Racc. a/r

USR TOSCANA UFFICIO XI - SEDE DI PISTOIA
12 AGO. 2016
SEZ. AFE <i>Wlu</i>

All'UFFICIO di SEGRETERIA per la CONCILIAZIONE
Ambito Territoriale di Pistoia,
Via Mabellini 9 - 51100 Pistoia

MIUR- U.S.R. Toscana- Uff. XVI- A.T. Pistoia
in persona del Dirigente *p.t.*
Dott.ssa Laura Scoppetta
Via Mabellini 9 - 51100 Pistoia

RICHIESTA DI TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE

Ai sensi dell'Accordo sperimentale del 18.10.2001 e dell'art. 135 del CCNL 29.11.07

Per la seguente insegnante: DE CAPRIO CATERINA

Assistita, rappresentata e difesa dal Sindacato Cisl scuola di Pistoia, in persona del Segretario p.t. Biagini
Alessandra

FATTO

La richiedente è destinataria di sentenza del Giudice del lavoro di Pistoia (n. 145, 146, 147 e 151 del 2016) che ha riconosciuto il diritto all'inserimento in Graduatoria ad esaurimento. In esecuzione di tale pronuncia ha proposto domanda di inserimento in via amministrativa, ma tale domanda non è stata accolta perché il titolo in possesso delle scrivente era ad indirizzo "linguistico", ancorché rilasciato da un Istituto magistrale.

La richiedente ritiene illegittima tale esclusione o mancata inclusione per i seguenti motivi di

DIRITTO

L'amministrazione, dopo avere pacificamente inserito la richiedente nelle graduatorie di Istituto, sostiene ora la non validità del titolo di studio "Diploma di maturità" conseguito ante 2002 a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad "Indirizzo Sperimentale Linguistico" ai sensi dell'art. 4 DPR 31.5.1974, n. 419, presso l'Istituto Magistrale Statale di Napoli.

Il titolo di studio in suo possesso è invece perfettamente valido, sulla scorta di una recente ma consolidata giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di accesso al concorso ordinario.

Si veda, tra le altre, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4723 del 17.09.2014 secondo cui “la questione consistente in concreto nella utilità o meno del diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il cui bando richiedeva, ai fini dell'ammissione stessa (senza limitazione o precisazione riduttiva alcuna), il possesso di diploma di scuola magistrale deve essere risolta nel senso opposto a quello indicato dal giudice di primo grado e, quindi, favorevolmente alla pretesa dell'odierna appellante”.

A tali conclusioni il Collegio è pervenuto "in quanto, come già statuito dal Consiglio di Stato in s.g. con decisione 4.4.2003, n. 1769, della VI Sezione, dalle cui conclusioni il Collegio non intende discostarsi, la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), come "ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture" è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie".

Nello stesso senso si è pronunciato, sulla scorta di una giurisprudenza ritenuta pacifica dal Collegio, anche il TAR Lazio, con Sentenza n. 7728/14 (Doc. 8).

La motivazione del TAR ripercorre le contraddittorie indicazioni ministeriali e ricostruisce le motivazioni normative a sostegno della validità del titolo di studio in possesso della ricorrente.

Afferma infatti il Collegio: “La nota del MIUR del 14.11.2012, ad avviso del Collegio, è in ogni caso illegittima, in quanto introduce dei presupposti ulteriori per la validità del titolo di maturità magistrale, non previsti dalle norme del bando di concorso e dalla normativa di riferimento, non sussistendo ragioni normative per distinguere il titolo di maturità magistrale dal diploma di maturità magistrale, sperimentale, linguistico, conseguito ex art. 4 D.P.R. 31.05.1974 n. 419.

Infatti, l’art. 2 comma 1, del Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, espressamente richiamato dal bando di concorso, prevede che: 1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna ... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all’art. 402, ha previsto quanto segue:

- comma 1: “... ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado ... è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al “Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” all’art. 15 comma 7, espressamente ha previsto che: “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano

permanentemente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, all'art. 4, intitolato "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente prevede: - "Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".

Ciò premesso, il Collegio concorda con l'assunto delle ricorrenti secondo cui, a prescindere da alcuna specificazione del titolo quale "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", il corso di studi sostenuto fosse quello sperimentale, atteso che il diploma rilasciato richiama espressamente l'art. 4 D.P.R. n. 419/1974.

Come correttamente rilevato nella nota del 26.10.2012, " il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia base esclusivamente su una presunta diversità delle materie dei corsi intrattenuti all'epoca dagli istituti magistrali", a nulla rilevando la diversità dei percorsi di studi seguiti.

Ed invero, assume il MIUR nella nota del 14.12.2012 che i percorsi "linguistici" non consentirebbero quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria, caratterizzanti il percorso magistrale (quali scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia).

In proposito, il Collegio condivide l'orientamento del Consiglio di Stato richiamato da parte ricorrente, secondo cui «la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di

diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7550)".

Si sottolinea, infine, che la giurisprudenza amministrativa è condivisa anche dal tribunale di Pistoia – Sez. Lavoro (v. Ordinanza 11.05.2015 su ricorso RG. 144/15; Matera / Miur)

Tutto ciò premesso, CHIEDONO l'accoglimento della seguente pretesa:

- inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento dell'Ambito territoriale del MIUR della Provincia di Pistoia, con punteggio e decorrenza spettanti.

In sede di conciliazione delega ad assisterla e /o rappresentarla il Sindacato CISL SCUOLA di Pistoia, in persona della Segretaria Alessandra Biagini, conferendo alla stessa espresso mandato di transigere e conciliare, ritenendo sin d'ora per rato e valido il suo operato.

Pistoia, li 12 agosto 2016

FIRMA LEGGIBILE

CATERINA DE CAPRIO

